



COMUNE DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA ATTREZZATA SITA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO ANGOLO VIA ALDO MORO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 19/12/2003
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/06/2010
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 03/02/2017

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Le norme dettate dal presente regolamento si applicano nei confronti dei soggetti a cui viene concesso di utilizzare temporaneamente l'area attrezzata sita in via San Giovanni Bosco angolo via Aldo Moro per manifestazioni di carattere culturale, sportivo e per il tempo libero nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.
2. Questi soggetti sono in ordine di priorità:
 - a) il Comune di Brugherio;
 - b) i Partiti e i Movimenti Politici in sede locale, le istituzioni scolastiche e le associazioni in sede locale;
 - c) i privati cittadini residenti a Brugherio;
 - d) le istituzioni scolastiche e le associazioni fuori sede, i partiti e/o movimenti politici fuori sede e i privati cittadini.
3. La finalità del presente regolamento è la valorizzazione dell'area di via Aldo Moro come risorsa per la comunità e occasione di incontro e di crescita sociale e culturale.

Articolo 2

Modalità di utilizzo

1. Di norma l'area potrà essere concessa in uso per periodi limitati nel tempo e più precisamente non oltre 15 giorni consecutivi dalla consegna delle chiavi alla loro restituzione. Le prenotazioni per periodi superiori vengono definite come eccezionali e in quanto tali sono autorizzate dalla Giunta Comunale secondo le regolamentazioni degli articoli 5 e 6.
2. Dovranno essere effettuati non oltre 2 giorni lavorativi di interruzione tra una concessione e l'altra al fine di permettere agli uffici coinvolti di provvedere alle incombenze tecniche e ad eventuali pulizie.
3. L'effettivo utilizzo dell'area concessa in uso è subordinato al rilascio di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento di manifestazioni, intrattenimenti, somministrazioni di alimenti e bevande.
4. L'area viene concessa con le strutture, impianti e attrezzature esistenti: è obbligo del concessionario non modificarle in alcun modo. Qualora il concessionario necessiti di aggiungere strutture supplementari, sarà a suo carico la richiesta delle autorizzazioni e certificazioni necessarie.
5. La capienza massima dell'area è quella stabilita dalla competente Commissione di Pubblica sicurezza: sarà cura del concessionario il rispetto di tale limite.
6. È ad esclusivo carico del concessionario la responsabilità civile e penale per danni che possono derivare dall'attività per lo svolgimento della quale l'area è stata concessa, restando quindi l'Amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

7. Il concessionario, prima dell'inizio della manifestazione, dovrà avere cura di aprire le uscite di sicurezza della recinzione, posizionare gli estintori nei luoghi prestabiliti, controllare il funzionamento dell'impianto di illuminazione e di emergenza, assicurarsi che ogni attrezzatura e utensile siano sempre in buone condizioni di efficienza, sospendendone immediatamente l'utilizzo nel caso di avaria, guasti, cattivo funzionamento.
8. Il concessionario dovrà garantire la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il regolamento comunale vigente.

Articolo 3 Consegna e riconsegna

1. La consegna dell'area al concessionario e la riconsegna dovranno avvenire con apposito verbale sottoscritto congiuntamente dal concessionario e dal responsabile del settore opere pubbliche o da un suo delegato, al fine di verificare la pulizia e gli eventuali danni arrecati durante l'utilizzo per l'eventuale rivalsa sulla cauzione.
2. L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da qualsiasi materiale e interamente pulita. Col coordinamento dell'amministrazione, sarà cura del concessionario effettuare in proprio le pulizie o pagarne la realizzazione, secondo il prezzo annualmente stabilito dalla ditta vincitrice dell'appalto delle pulizie. Il prezzo da pagare per le pulizie deve essere preventivamente comunicato al richiedente. Il corrispettivo per le pulizie va pagato al momento della restituzione delle chiavi all'amministrazione.

Articolo 4 Canone di occupazione e cauzione

1. Il concessionario, se partito, movimento politico o istituzione scolastica, sia locali che fuori sede, ovvero associazione senza fini di lucro fuori sede, dovrà versare un canone di occupazione onnicomprensivo per ogni giorno di occupazione dell'area come rilevato dal verbale di cui all'articolo 3. Il conteggio avviene considerando i giorni di apertura al pubblico dell'area per la manifestazione organizzata. Il concessionario fuori sede verserà un canone maggiorato secondo la percentuale stabilita dalla Giunta comunale.
2. Se il concessionario è un privato, dovrà versare un canone di occupazione giornaliero per un minimo di tre giorni per l'utilizzo dell'area, con esclusione della cucina e delle relative attrezzature. L'utilizzo della cucina con le attrezzature esistenti comporta un'integrazione del canone di occupazione giornaliero. Il conteggio avviene considerando i giorni di apertura al pubblico dell'area per la manifestazione organizzata.
- 2 BIS. L'area viene concessa a titolo gratuito alle associazioni locali senza fini di lucro; per tale concessione, viene calcolato il beneficio economico indiretto conseguito dall'associazione, prendendo a riferimento il canone giornaliero di cui al comma 2.
3. A titolo di cauzione, il concessionario, se partito politico o associazione o istituzione scolastica, deve versare una somma, differenziata secondo la tipologia di utilizzo.

4. Se il concessionario è un privato dovrà versare una cauzione fissa per qualsiasi tipologia di utilizzo.
5. La cauzione verrà svincolata dopo la sottoscrizione del verbale di riconsegna, nel caso in cui non vengano in tale sede riscontrati violazioni degli obblighi assunti.
6. L'utilizzo dell'area per un solo giorno, qualora l'utilizzo cada in giorni festivi, verrà conteggiato come due giorni al fine del conteggio del canone d'occupazione.
7. Il Comune si rivarrà sulla cauzione per il risarcimento dei danni arrecati dal concessionario o allo stesso imputabili, e per sostenere le spese derivanti dalla mancata pulizia dell'area, come da verbale di riconsegna, nonché per il rifacimento delle serrature in caso di smarrimento delle chiavi.
8. Il versamento della cauzione e dell'importo a titolo di canone di occupazione relativo ai giorni di utilizzo dovrà essere effettuato, con le modalità vigenti, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dell'area, consegnandone la ricevuta all'ufficio competente.
9. In caso di disdetta formale della richiesta da 20 a 1 giorno prima della consegna delle chiavi, verrà richiesto il versamento di una somma a titolo di penale.
10. L'entità del canone di utilizzo, della cauzione e della penale in caso di disdetta è stabilita annualmente dalla Giunta comunale, sulla base delle spese sostenute e dei giorni di effettivo utilizzo dell'area.

Articolo 5 Procedura

1. L'Amministrazione, per favorire l'utilizzo dell'area da parte dei partiti e/o movimenti politici in sede locale, prima, e delle associazioni e istituzioni scolastiche in sede locale poi, dà loro un diritto di prelazione sulla prenotazione dell'area rispetto alle associazioni e istituzioni scolastiche fuori sede, i partiti e/o movimenti politici fuori sede e i privati cittadini, rispettando comunque quest'ordine di precedenza. Per l'esercizio di tale diritto vanno rispettati i termini precisati nei successivi commi.
2. Le richieste andranno redatte sull'apposito modulo compilato in tutte le sue parti: al fine della concessione in uso dell'area, fa fede quanto indicato e sottoscritto nella domanda dal richiedente. È fatta salva la possibilità di ritenere le richieste non ammissibili se incomplete e/o inesatte.
3. I partiti e/o movimenti politici in sede locale che intendono avvalersi del diritto di prelazione devono presentare la richiesta di concessione dell'area per le manifestazioni da effettuare nell'anno stesso entro il mese di gennaio.
Il termine è perentorio, per cui, ai fini del diritto di prelazione, non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima del 2 gennaio e dopo il 31 gennaio.
4. Le istituzioni scolastiche e le associazioni in sede locale che intendono avvalersi del diritto di prelazione devono presentare la richiesta per la concessione dell'area nel mese di marzo di ciascun anno per le manifestazioni da effettuare nell'anno stesso. Il termine è perentorio, per cui, ai fini del diritto di prelazione, non saranno prese in

considerazione le domande pervenute prima del 1 marzo e dopo il 31 marzo e in ogni caso presentate con un anticipo inferiore ai 30 giorni dall'inizio dell'utilizzo dell'area.

5. Le associazioni e le istituzioni scolastiche fuori sede, i partiti e/o movimenti politici fuori sede e i privati cittadini, ma anche i partiti e/o movimenti politici, le associazioni e le istituzioni scolastiche locali che non hanno voluto usufruire del diritto di prelazione, possono presentare le domande per la concessione dell'area dal 1 di aprile di ciascun anno per le manifestazioni da effettuare nell'anno stesso e in ogni caso 30 giorni prima dell'utilizzo dell'area.
6. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il dirigente del competente settore comunale provvederà al rilascio delle concessioni nel caso in cui le richieste ammissibili si riferiscano tutte a periodi differenti. Per le richieste inammissibili ne sarà data comunicazione motivata entro lo stesso termine ai richiedenti.
7. Al fine di evitare sovrapposizioni di date già stabilite e per poter presentare la richiesta, il calendario degli utilizzi dell'area sarà disponibile presso l'URP dal primo di marzo per le associazioni e istituzioni scolastiche brugheresi e dal primo di aprile per tutti gli altri soggetti che vogliono usufruire dell'area.
8. La Giunta comunale determina l'entità del canone entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 6

Procedura in caso di sovrapposizioni

1. Nel caso in cui due o più richieste presentate dai partiti e/o movimenti politici brugheresi che hanno voluto usufruire del diritto di prelazione riguardino lo stesso periodo o periodi che si sovrappongono, tenuto conto anche dei due giorni di cui al punto 2 dell'articolo 2, il Dirigente di settore o un suo delegato, entro il 20 di febbraio, convocherà un'apposita riunione alla quale saranno invitati tutti i richiedenti al fine di verificare la possibilità di un accordo tra gli stessi che possa permettere lo svolgimento di tutte le manifestazioni. Di tale riunione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, per accettazione, nel caso sia raggiunto un accordo, o per presa d'atto, nel caso in cui non è stato possibile raggiungere un accordo.
2. Ove nella riunione di cui al precedente comma non venga raggiunto l'accordo, il Responsabile del Servizio procederà ad individuare il concessionario in base alla data e all'ora di presentazione della richiesta di utilizzo.
3. La concessione sarà quindi rilasciata al richiedente come sopra individuato e gli altri devono indicare periodi diversi e non coincidenti e che non si sovrappongono con le rimanenti richieste.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, è possibile rinunciare alla richiesta di utilizzo dell'area, dandone comunicazione formale all'ufficio competente.

Articolo 7
Modalità di gestione

1. L'area attrezzata di via San Giovanni Bosco angolo via Aldo Moro potrà essere affidata ad un gestore esterno all'Amministrazione, nel rispetto delle finalità stabilite.

Articolo 8
Norma transitoria

1. Ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento verrà effettuata una verifica sull'efficace disciplina dell'attività normata.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.